




Corte dei conti
Servizio di Supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino

CORTE DEI CONTI



0001728-09/03/2012-SCPIE-T95-P

Al Sig. Presidente
Comunità delle Colline
tra Langa e Monferrato
Via Roma, 9
14055 – COSTIGLIOLE D'ASTI - AT

e.p.c. Al Consiglio delle Autonomie Locali
presso Consiglio regionale
Via Alfieri n. 15
10123 TORINO

Oggetto: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato - richiesta di parere del 1° febbraio 2012 trasmessa con nota del Consiglio delle Autonomie Locali n. 6928 del 20 febbraio 2012.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si trasmette la delibera n. 22/2012/SRCPIE/PAR, approvata da questa Sezione nell'adunanza del 7 marzo 2012.

Il Funzionario preposto
Dott. Federico SOLA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 22 /2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la nota proveniente dalla "Comunità delle colline tra Langa e Monferrato Provincia di Asti", n. 01.13.06/22/2012 in data 1° febbraio 2012, pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie locali in data 23 febbraio 2012, avente per oggetto una richiesta di parere in materia d'interpretazione dell'art. 23, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre n. 214;

Vista l'Ordinanza n. 8/2012, con la quale la Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra Olessina;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente e legale rappresentante dell'Unione di Comuni "Comunità delle colline tra Langa e Monferrato Provincia di Asti - Calosso, Canelli, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Moasca, Montegrosso d'Asti, S. Marzano Oliveto" ha chiesto a questa Sezione un parere in merito all'interpretazione dell'art. 23, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*).

Il comma 4 dell'art. 23 citato aggiunge all'art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) il comma 3-bis che testualmente recita: "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'articolo 32 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".

Il successivo comma 5 del citato art. 23 prevede che "l'articolo 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012".

Viene richiesto alla Sezione il parere sul quesito se si possa ipotizzare che, in sede di organizzazione della centrale unica di committenza a livello di Unione di Comuni, la competenza alla gestione degli affidamenti diretti resti in capo ai Comuni inferiori a 5000 abitanti, posto che il sopraccitato comma 3-bis fa riferimento agli "affidamenti" senza distinzione di valori o tipologie procedurali, mentre il comma 5 dell'art.

23 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 fa riferimento alle "gare bandite".

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La richiesta di parere in esame è fondata sull'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre, pertanto, verificare preliminarmente l'ammissibilità della richiesta in esame.

In primo luogo si evidenzia come la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dal citato art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte. Dunque sono soggetti legittimati le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito.

La richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dall'Organo rappresentativo di un'Unione di Comuni.

Secondo giurisprudenza consolidata, le Unioni di Comuni non hanno legittimazione a richiedere pareri ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, non rientrando nell'elencazione tassativa di Enti ivi riportata (cfr. deliberazioni di questa Sezione nn. 93 e 78 del 2010, 34 e 4 del 2008; 13 e 10 del 2005).

Pertanto, la richiesta di parere è da ritenersi inammissibile sotto il profilo soggettivo.

P.Q.M.


la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere proveniente dalla "Comunità delle colline tra Langa e Monferrato Provincia di Asti", n. 01.13.06/22/2012 in data 1° febbraio 2012, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 23 febbraio 2012.




Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 7 marzo 2012.

Il Magistrato estensore
Dott.ssa Alessandra Olessina



Il Presidente
Dott.ssa Enrica Laterza



Depositato in Segreteria il
Il Funzionario Preposto
Dott. Federico SOLA

EB MAR. 2012

